REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPC026/253 del 02.11.2017

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45, D.G.R. n. 1192/2008 – Ditta ECO CONSUL surl – sede legale via Ivrea 13/A Folignano (AP) – sede operativa Strada della Bonifica Km 14,050 Ancarano (TE) P.I. n. 01850010446. Variante sostanziale all'autorizzazione regionale n. DA21/29 del 12.02.2014 e s.m.i. inerente l'esercizio di una piattaforma polifunzionale per la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi (fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. (**R12 e R13**).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO la Ditta ECO CONSUL surl con nota datata 20.02.2014, ha comunicato alcune varianti non sostanziali alla Determinazione n. DA21/29 del 12.02.2014, successivamente come appendice alla comunicazione citata, ha trasmesso al SGR una tabella di sintesi contenente l'elenco dei codici CER da trattare presso l'impianto;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i, recante: "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. *"end of waste"*- criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con legge 11.08.2014, n. 116;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n° 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo - entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 11.08.2017 "*D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Art. 199, co 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – art. 9 –* ***Disegno di Legge Regionale recante: "Norme***

***a sostegno dell'economia circolare – Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Presa d'atto e completamento iter amministrativo*.**";

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 *"Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"*, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 del 30.07.2010;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n° 194 avente per oggetto: *"Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"* pubblicato nella G.U. – Serie generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrata in vigore del provvedimento 08.10.2005;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *"Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *"Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *"Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29/11/2007 "*D.Lgs. 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*" e s.m.i.;

VISTO il DPR 07/09/2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008*";

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell'11.10.2010 "*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*";

VISTA la DGR n. 254 del 28.04.2016 *"Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007"*;

VISTA la LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

DATO ATTO che la Provincia di Teramo in esito alla richiesta presentata dalla Ditta ECOCONSUL surl, con nota acquisita al SGR in data 21.01.2015 prot. n. RA/15973, ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte, tuttavia ai sensi della D.G.R. 1192/2008, ha valutato l'aumento del quantitativo di rifiuti "biodegradabili a verde" come variante sostanziale;

DATO ATTO che la Ditta ECO CONSUL surl ha presentato il progetto per la verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

VISTO che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso un parere di rinvio a procedura V.I.A. giudizio n. 2513 del 09.04.2015 in quanto bisognava approfondire il PAI del Tronto in quanto rientrante in area E3 e in parte in area agricola per cui in contrasto con il piano di qualità della Regione Abruzzo nonché con i criteri localizzativi della L.R. n. 45/07;

VISTO che con nota del 30.12.2015 codesta Ditta ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori datata 20.06.2014, fine lavori datata 28.12.2015 relativi all'ampliamento della tettoia, allegando i relativi permessi a costruire rilasciati dal Comune di Ancarano;

RICHIAMATO il giudizio n. 2603 del 22.12.2015 con il quale il Comitato CCR-VIA ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

In fase di Conferenza dei Servizi, deve essere prodotta:

1. Apposita documentazione inerente la compatibilità sull'attività di trattamento di rifiuti urbani con il Piano Gestione Rifiuti;
2. Procedura tecnico-gestionale che preveda se necessario l'istallazione di opportuni dispositivi tecnici che consenta di dare evidenza che i quantitativi trattati giornalmente siano inferiori alla soglia prevista dal D.Lgs. 152/2006 per la sottoposizione dell'impianto alla procedura di A.I.A., fatte salve diverse determinazioni da parte dell'autorità competete;
3. Relativamente allo studio previsionale di impatto acustico:
   - Documentazione da parte del Comune attestante la classificazione in Classe IV – Aree esclusivamente industriali.
   - Planimetria con indicati i punti di misura e di valutazione e la documentazione relativa ai rilievi effettuati (Rapporti di Prova);
   - Descrizione di dettaglio del rumore prodotto dai nuovi macchinari;

VISTO che in esito alle prescrizione di cui sopra la Ditta trasmette quanto segue:

- punto 1) - relazione di merito, motivando le finalità del progetto presentato perfettamente allineate agli indirizzi della pianificazione per il pretrattamento dei rifiuti indifferenziati del PRGR;
- punto 2) – Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà nel quale si evince che le modifiche proposte non risultano assoggettabili alla disciplina A.I..A. (attività di trattamento inferiore alle 75 Mg al giorno);
- punto 3) – attestazione acustica rilasciata dal Comune di Ancarano con nota prot. n. 680 del 03.02.2016. Inoltre negli elaborati di progetto in merito alle "Caratteristiche sonore dei nuovi macchinari", la Ditta ha indicato che con l'entrata in esercizio dell'impianto sarà realizzata una campagna di rilievo fonometrico *post operam* da ripetersi con frequenza prevista dalla vigente normativa, al fine di verificare i livelli sonori prodotti ed il livello differenziale;

RICHIAMATA la nota prot. n. 25785 del 04.02.2016 con la quale la Provincia di Teramo riferisce di aver ricevuto la nota del 25.01.2016 prot. n. 2066 della Soc. Ruzzo Reti S.p.A. concernente l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, facendo presente che l'autorizzazione ex art. 208 co.6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, pertanto, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, deve essere ricompresa nell'autorizzazione regionale;

VISTA l'attestazione acustica rilasciata alla Ditta ECO CONSUL surl dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ancarano giusta nota prot. n. 680 del 03.02.2016;

VISTA la nota del 22.02.2016 con la quale la Ditta ECOCONSUL surl ha comunicato che doterà il proprio impianto autorizzato in procedura ordinaria giusta Determinazione n. DA/21/29/14 di un certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358, nel rispetto dell'art. 5 co. 1 del D.M. 14.02.13 n.. 22;

RICHIAMATA la nota del 26.02.2016 prot. n. RA/42553 con la quale il SGR, nel riscontrare il giudizio del CCR-VIA ha comunicato alla ditta ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento istruttorio e contestualmente ha chiesto alla Ditta di trasmettere agli Enti competenti per territorio la documentazione prescritta nello stesso per consentire l'esame da parte degli stessi ed esprimere il parere di competenza nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi;

VISTO che con nota del 15.04.2016, la Ditta ECO CONSUL surl, a seguito del giudizio n. 2603 del 22.12.2015, ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta;

DATO ATTO che con nota del 28.06.2016 prot. n. RA/148907, il S.G.R. ha convocato per il giorno 12.07.2016 apposita Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che con nota trasmessa in data 06.07.2016 la Società Ruzzo Reti S.p.A. (TE), al fine del rilascio del parere di competenza sull'autorizzazione allo scarico, ha richiesto alla Ditta la trasmissione di una documentazione integrativa;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 12.07.2016, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto: *…**omississ**… "Il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche Marco Famoso illustra ai presenti l'iniziativa della Società ECO CONSUL Srl., dà lettura dei Giudizi VIA e specificatamente delle relazioni allegate.*

La CdS chiede chiarimenti in merito ai quantitativi da trattare soprattutto in relazione al possibile superamento delle soglie previste dall'AIA.

La Ditta fa presente che la potenzialità effettiva è desumibile dai registri di carico e scarico e si rende comunque disponibile ad individuare ulteriori strumenti per la tracciabilità dei flussi dei rifiuti.

A tal fine i presenti chiedono alla Ditta di produrre uno schema esemplificativo in cui siano esplicitati i diversi flussi e relative operazioni di recupero/trattamento per ciascuna sezione impiantistica.

I presenti chiedono inoltre di indicare i flussi di rifiuti in uscita con i codici CER prodotti e rappresentano che non è accettabile l'ipotesi di gestire i residui del processo nell'ambito della codifica di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i..

Per quanto riguarda l'area 4 i presenti chiedono di indicare in planimetria l'ubicazione della vasca di raccolta del rifiuto liquido posta a servizio del pressoestrusore indicando le caratteristiche costruttive della stessa, le dimensioni e le modalità di stoccaggio e pulizia.

Si sottolinea che è necessario evitare ristagni all'interno della vasca e di svuotarla quotidianamente dotandosi di un serbatoio esterno di caratteristiche tecniche idonee ad evitare la fuoriuscita di vapori ed altre emissioni.

La CdS ritiene che per l'impianto in questione ricorrono le condizioni di applicabilità della DGR n° 1244 del 2005 sopratutto per quanto riguarda la gestione delle arie esauste.

In merito a tale aspetto si chiede alla Ditta di produrre elaborati tecnici in conformità a quanto indicato dalla predetta norma e di presentare QRE aggiornato.

Per quanto riguarda la gestione delle acque di scarico la Ditta fa presente che non produce acque reflue e che le acque di piazzale di prima pioggia sono inviate alla pubblica fognatura previo trattamento.

Le acque di seconda pioggia vengono scaricate nel fosso "Calcarola" secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 31 del 2010.

La Ditta effettua periodicamente monitoraggi delle acque immesse nel corso d'acqua superficiale sulla base della lista dei parametri comunicati nelle precedenti autorizzazioni e richiamati nella relazione tecnica.

Il rappresentante della Società RUZZO S.p.A. dichiara che si riserva di inviare parere di competenza non appena valutati i documenti richiesti con nota prot. n° 22346 del 06/07/2016.

*Al termine la Conferenza ritiene di aggiornarsi ad una prossima seduta previa acquisizione delle integrazioni richieste e che saranno inviate a cura dell'Azienda a tutti i soggetti interessati"***…omississ…**

VISTO che con nota del 12.07.2016, si acquisiscono da parte del Comune di Ancarano i relativi pareri:

- Prot. n. 4895 del 11.07.2016 - attestazione urbanistica;
- Prot. n. 680 del 03.02.2016 - attestazione acustica;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 0014725/16 del 25.07.2016, con la quale viene trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 12.07.2016;

VISTO che con nota del 26.07.2017 la Ditta ECO CONSUL surl ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, integrazioni e prescrizioni al progetto di variante discusso in Conferenza di Servizi del 12.07.2016 in particolare:

1. Relazione Tecnica avente ad oggetto: "*Richiesta integrazioni alla Determinazione n. DA21/29 del 12.02.2014 e seguito del giudizio n. 2603 del 22.12.2015 del CCR-VIA"*;
2. Layout rappresentativo delle aree funzionali - scala 1:200 – Rev. 2 del 26.07.2017;
3. Planimetria generale - Regimentazione delle acque - Rev. 2 del 26.07.2017

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) resa in data 08.06.2017;

VISTA l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia provenienti da insediamento industriale, rilasciato dalla Società Ruzzo Reti S.p.A., prot. n. 0028437 del 05.09.2016 contenente alcune prescrizioni;

DATO ATTO che con nota del 29.08.2017 prot. n. 0223338/17, il S.G.R. ha convocato per il giorno 14.09.2017 apposita Conferenza dei Servizi;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 14.09.207, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:
*"……..**omissis**…… Preliminarmente il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna CdS, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.*
La Conferenza di Servizi nel richiamare il parere favorevole della Ruzzo Reti S.p.A. di Teramo per lo scarico di acque reflue di prima pioggia provenienti da insediamento industriale (già trasmessa agli Enti coinvolti nella CdS con nota prot. n. 0223338/17 del 29/08/2017), prende atto di quanto segue:
1) nota del SUAP dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata prot. n. 3204 del 14/09/2017, acquisita agli atti del SGR in pari data al prot. n.0236575/17;
2) parere del Comune di Ancarano (TE) prot. n. 6270 del 14/09/2017, acquisito agli atti del SGR in pari data al prot. n.0236570/17;
3) nota del Servizio del Genio Civile di Teramo prot. RA/236837/17 del 14/09/2017, acquisita agli atti del SGR in pari data al prot. n. 023683/17;

Il Comune di Ancarano nella nota citata esprime parere favorevole sul progetto di variante sostanziale, attestando il parere di conformità urbanistica, tuttavia nella medesima nota rappresenta e prescrive la necessità di individuare la rete viaria di accesso al sito al di fuori della viabilità urbana, in ragione del fatto che l'intervento potrebbe comportare un aumento del traffico indotto e quindi una eventuale congestione della viabilità interna già complessa. La Ditta rappresenta che, come per la gestione pregressa e attuale, i flussi veicolari di ingresso e in uscita sono convogliati pressochè esclusivamente attraverso il tratto di superstrada denominata R.A. 11 e la Strada Provinciale "Bonifica del Tronto" che sono distanti e avulsi dal traffico urbano.

La CdS prende atto che successivamente alla CdS 31/07/2013, prima del rilascio del provvedimento n. DA21/29 del 12/02/2014, Arta e Azienda hanno convenuto di produrre un QRE (di cui al prot. Arta n. 6821 del 05/11/2013 che si allega al presente verbale) per la gestione dell'impianto. Il predetto QRE non è stato ad oggi inserito nell'autorizzazione originale in quanto la ditta stava promovendo la variante in discussione nella seduta odierna. Lo stesso QRE sarà oggetto di adeguamento e approvazione in linea con quanto contenuto nella richiesta di variante sostanziale.

Esaminati gli elaborati progettuali, e tenuto conto che l'azienda nella proposta di variante ha attualmente sospeso le operazioni R3 e R5 inserite nello studio dell' impatto ambientale (giudizio n. 2603 del 22/12/2015) e in particolare la linea di produzione del CDR/CSS.

La Conferenza, valutata la strategia aziendale attualmente orientata in direzione della gestione delle frazioni di rifiuti urbani biodegradabili , esprime parere favorevole sulla proposta formulata costituita dalla contestuale gestione delle fasi R12 e R13, della frazione organica e indifferenziata, per le quali la ditta risulta già autorizzata sulla base del provvedimento n. DA21/29/14, precisando che per la frazione organica è stato richiesto un incremento della potenzialità con una soglia di 50000 t/a.

Per quanto riguarda la proposta formulata, si richiamano le prescrizioni contenute nella CdS del 12/07/2016, in cui era stato evidenziato che per l'impianto in questione rincorrono le condizioni di applicabilità della D.G.R. n. 1244/05 per la gestione delle arie esauste ed era stato richiesto alla ditta di produrre un QRE aggiornato.

La Ditta interviene e propone di differenziare la gestione dell'impianto in due fasi: per le operazione R13 attualmente già in essere propone di realizzare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1244/05 entro il 31/12/2017 con contestuale aggiornamento del QRE da concordare con Arta. Chiede fino a tale data di poter svolgere tale attività in continuità con l'attuale assetto impiantistico; per le operazioni R12 la ditta dichiara che attualmente non vengono svolte (se non per le frazioni di spazzamento stradale) e che per quanto riguarda la frazione organica e indifferenziato saranno oggetto di una successiva comunicazione con contestuale cronoprogramma degli interventi con la definizione del QRE. Per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico consegna il parere di competenza della Società Ruzzo Reti S.p.A. prot.n. 0025845 del 13/09/2017 (si allega al presente verbale), che annulla e sostituisce il parere di competenza rilasciato con nota prot. n. 28437 del 05/09/2016.

Per quanto riguarda i codici CER da attribuire alle frazioni in uscita dall'operazione R12 sulla frazione organica, gli Enti si riservano approfondimenti all'esito dell'attivazione della linea impiantistica.

*La Conferenza al termine dei lavori dichiara conclusa la fase procedimentale come sopra indicato"…**omississ…***

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 0014725/16 del 25.07.2016, con la quale viene trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 14.09.2017, nonché copia delle note citate nel medesimo verbale;

RICHIAMATE le note acquisite nella seduta del 14.09.2017, in particolare:

1. parere di competenza aggiornato per lo scarico di acque reflue di prima pioggia provenienti da Piattaforma della Ditta ECO CONSUL surl, che annulla e sostituisce il parere rilasciato dalla Ruzzo Reti S.p.A. con prot. n. 28437 del 05.09.2016 (prot. n. 0025845 del 13/09/2017);
2. Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.);
3. nota prot. n. 6270 del 14.09.2017 parere di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Ancarano;
4. nota prot. n. RA/236837/17 del 14.09.2017 del Genio Civile di Teramo;
5. nota prot. n. 0236576/17 del 14.09.2017 del SUAP dell'Unione dei Comuni Val Vibrata;

DATO ATTO che il problema della localizzazione dell'impianto rispetto al Piano Stralcio di Assetto di Bacino Idrogeologico del Fiume Tronto è stato già affrontato e superato nel corso dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento DA21/29 del 12.02.2014 ("CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE" pag. 10 del provvedimento stesso);

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dalla Ditta ECOCONSUL surl in sede di Conferenza dei Servizi del 14.09.2017: nella proposta di variante ha attualmente sospeso le operazioni R3 e R5 inserite nello studio dell'impatto ambientale di cui al giudizio n. 2603 del 22.12.2015 e in particolare la linea di produzione del CDR/CSS, e preso atto altresì, che la CdS ha espresso parere favorevole sulla proposta formulata costituita dalla contestuale gestione delle fasi R12 e R13, della frazione organica e indifferenziata, già autorizzate con autorizzazione regionale n. DA/21/29/14, si ritiene di poter accogliere la richiesta formulata dalla Ditta di un incremento della potenzialità di 50.000 t/a;

RICHIAMATE le prescrizioni contenute nella CdS del 12.07.2016, in cui era stato evidenziato che per la Piattaforma Polifunzionale ricorrono le condizioni di applicabilità della D.G.R. n. 1244/05 per la gestione delle arie esauste ed era stato richiesto alla Ditta di produrre un QRE aggiornato;

PRESO ATTO della proposta della Ditta di differenziare la gestione dell'impianto in due fasi: per le operazione R13 attualmente già in essere propone di realizzare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1244/05 entro il 31.12.2017, con contestuale aggiornamento del QRE da concordare con l'Arta di Teramo;

PRESO ATTO, altresì, di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di CdS del 14.09.2017: attualmente le operazioni R12 non vengono svolte (se non per le frazioni di spazzamento stradale) e che per quanto riguarda la frazione organica e indifferenziato saranno oggetto di una successiva comunicazione con contestuale cronoprogramma degli interventi con la definizione del QRE;

VISTO che gli Enti intervenuti alla CdS del 14.09.2017, per quanto riguarda i codici CER da attribuire alle frazioni in uscita dall'operazione R12 sulla linea impiantistica, si sono riservati successi approfondimenti all'esito dell'attivazione della linea impiantistica;

RICHIAMATA la nota del 14.09.2017, acquisita agli atti del SGR in pari data al prot. n. 0236576/17, con la quale l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata , convocato alla CdS del 14.09.2017, ha ritenuto di non poter esprimere un parere di natura urbanistica, sanitaria, di inquinamento acustico e di valutazione di V.INC.A. in quanto non di competenza dello stesso, rimandando al Comune di Ancarano le valutazioni sulla natura dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 3937 dell'11.10.2017, acquisita agli atti del SGR in data 11.10.2017 prot. n. 280746/17, con la quale la AUSL 4 Teramo ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato in data 28.09.2017 presso l'impianto della Società ECO CONSUL surl, unitamente a personale dell'ARTA di Teramo, dettando alcune condizioni e prescrizioni, in merito al cui contenuto il SGR si riserva di adottare i provvedimenti consequenziali;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, e le successive norme attuative che hanno aggiornato l'elenco delle attività soggette alle normative antincendio;

RICHIAMATO il "Codice Antimafia" di cui al D.Lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L.n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013"*;

RICHIAMATI i Regolamenti UE N. 333/2011 e N. 715/2013 che stabiliscono i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio cessano di essere considerati rifiuti e sono "riqualificati" come materia prima seconda (MPS);

RICHIAMATA, altresì, la Circolare esplicativa n. 4/2011, del SGR volta a fornire indicazioni utili per una corretta applicazione dei Regolamenti sopra richiamati;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di **FARE PROPRIE** le risultanze delle Conferenza dei Servizi datate 12.07.2016 e 14.09.2017, la comunicazione di variante del nota 20.02.2014, in conformità a quanto giudicato dal CCRVIA con giudizio favorevole n. 2603 del 22.12.2015;

2) di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45 della **Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1192/08**, l'intervento proposto dalla Ditta ECO CONSUL surl – sede legale via Ivrea 13/A Folignano (AP) – sede operativa Strada della Bonifica Km 14,050 Ancarano (TE) P.I. n. 01850010446, di variante sostanziale all'Autorizzazione regionale n. DA21/29 del 12.02.2014 e s.m.i. concernente una potenzialità totale di rifiuti da gestire pari a 90.000 t/a e aumento della superficie dell'impianto per complessivi 1.530 mq. circa coperti da tettoia,

in conformità degli elaborati tecnici e tavole progettuali, qui di seguito elencati:

- Relazione Tecnica avente ad oggetto: "*Richiesta integrazioni alla Determinazione n. DA21/29 del 12.02.2014 e seguito del giudizio n. 2603 del 22.12.2015 del CCR-VIA*";
- Layout rappresentativo delle aree funzionali - scala 1:200 – Rev. 2 del 26.07.2017;
- Planimetria generale - Regimentazione delle acque - Rev. 2 del 26.07.2017;

3) di **AUTORIZZARE** la Ditta di cui sopra a gestire presso il proprio impianto i codici CER indicati in una tabella dedicata **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1),** richiamando il parere Arta del 05.11.2013 prot. n. 6821, il quale prescrive che il tempo di permanenza delle frazioni putrescibili all'interno dell'impianto sia limitato a n. 72 ore dal conferimento (trattamento entro n. 48 ore e smaltimento entro e non oltre n. 72 ore complessive dal conferimento), nonché quanto esposto e riepilogato negli schemi di flusso relativi alle aree qui di seguito elencati:

SCHEMA A BLOCCHI: AREA 4 - "RIFIUTI BIODEGRADABILI E VERDI"

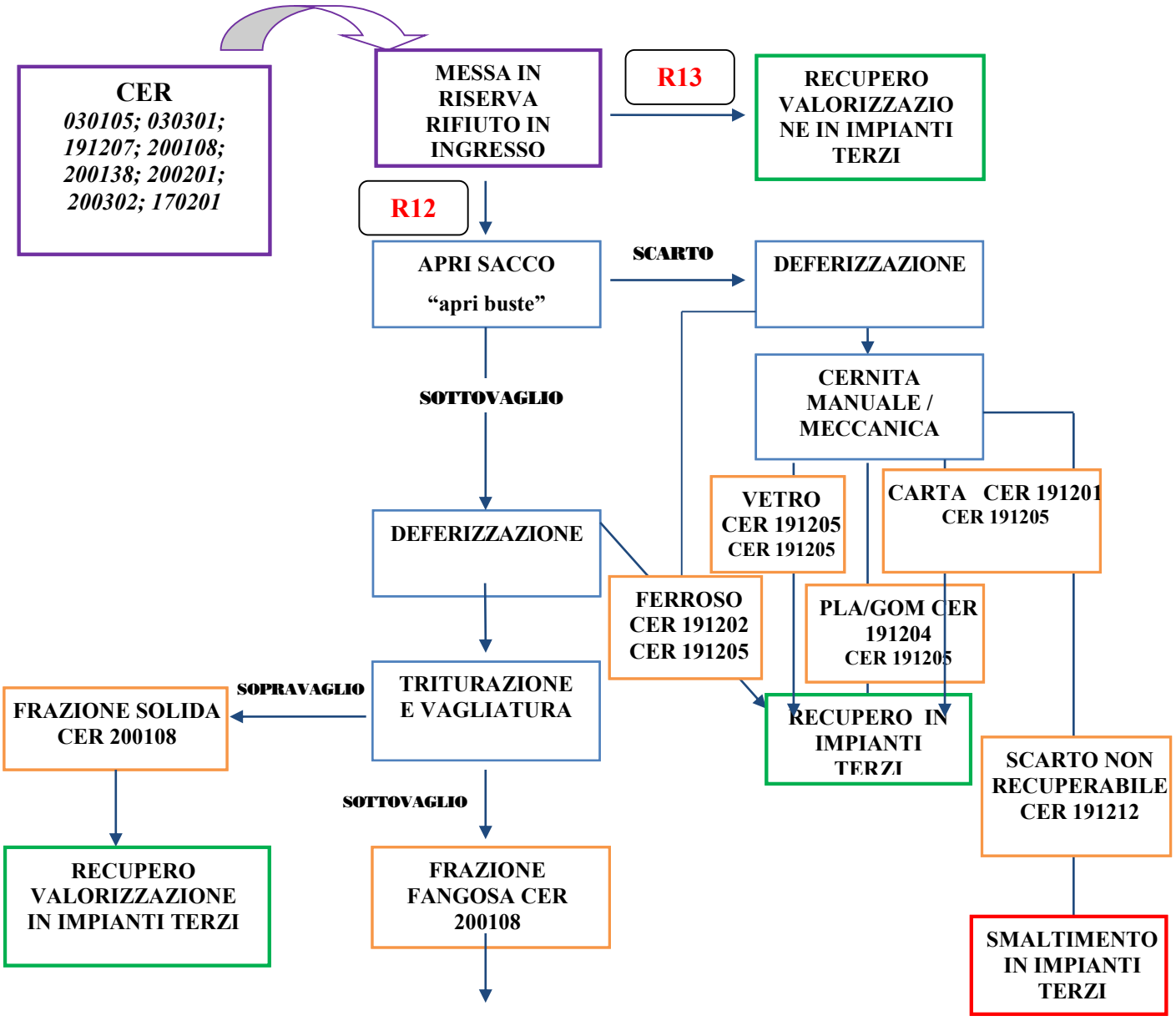

RECUPERO VALORIZZAZIONE IN IMPIANTI TERZI

SCHEMA A BLOCCHI AREA 5 - "RIFIUTI INDIFFERENZIATI "

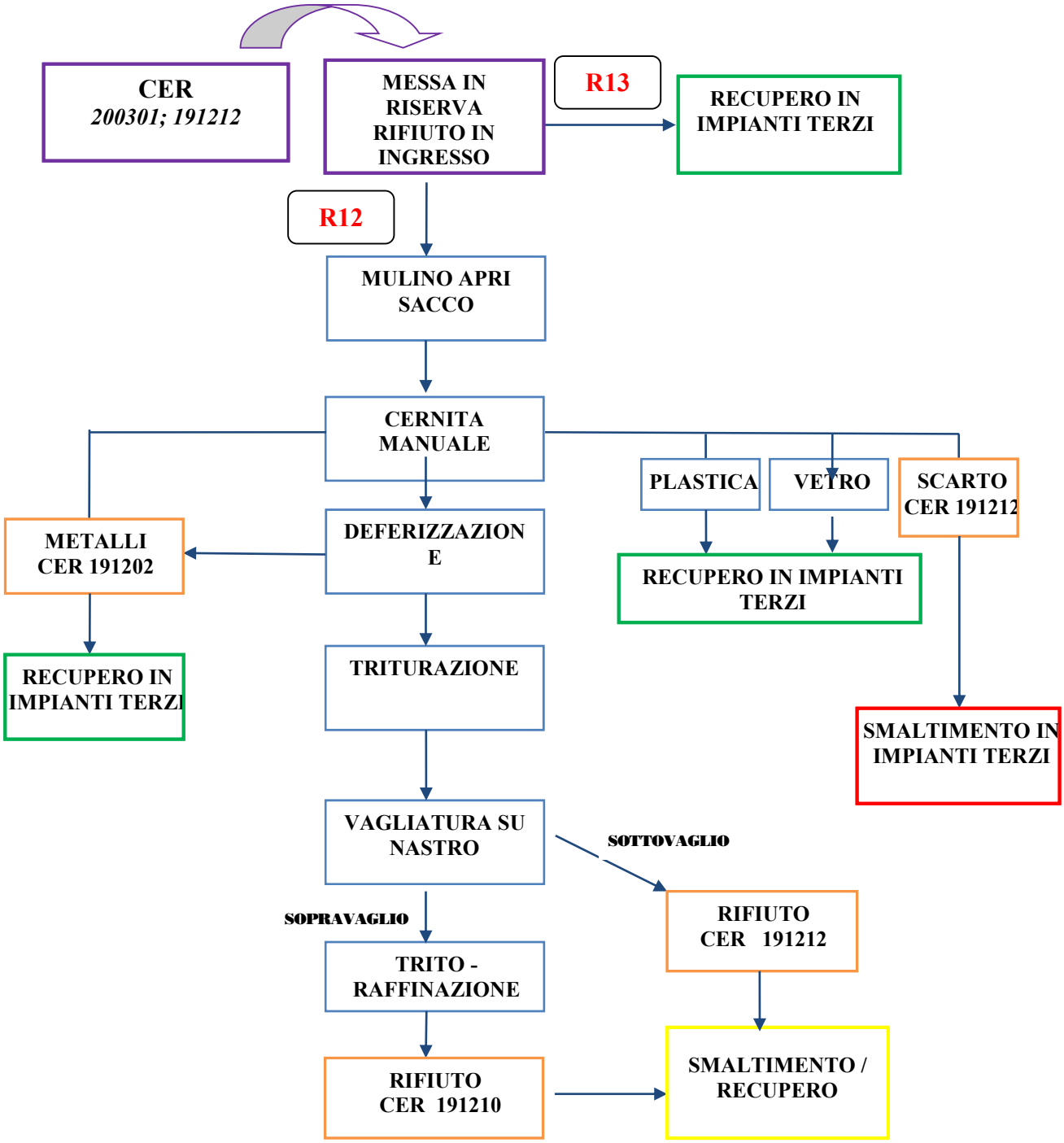

SCHEMA A BLOCCHI: AREA 5 - "TRATTAMENTO RESIDUO DELLA PULIZIA STRADALE" e "URBANI NON SPECIFICATI"

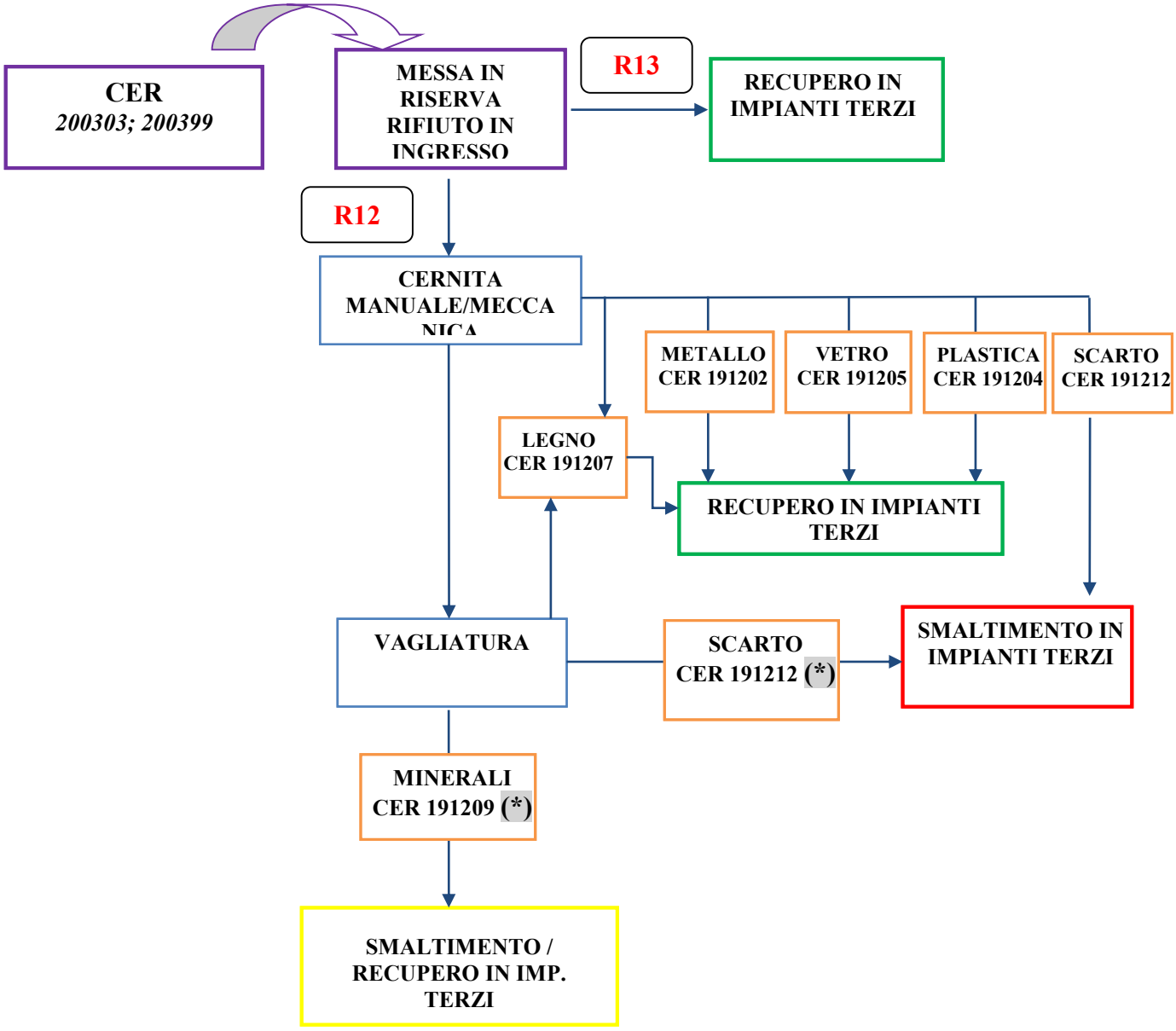

(*) il destino di tale frazione di rifiuto sarà individuato previa analisi merceologiche specificatamente predisposte presso laboratorio autorizzato.

SCHEMA A BLOCCHI: AREA 5 "TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI" CER 200307

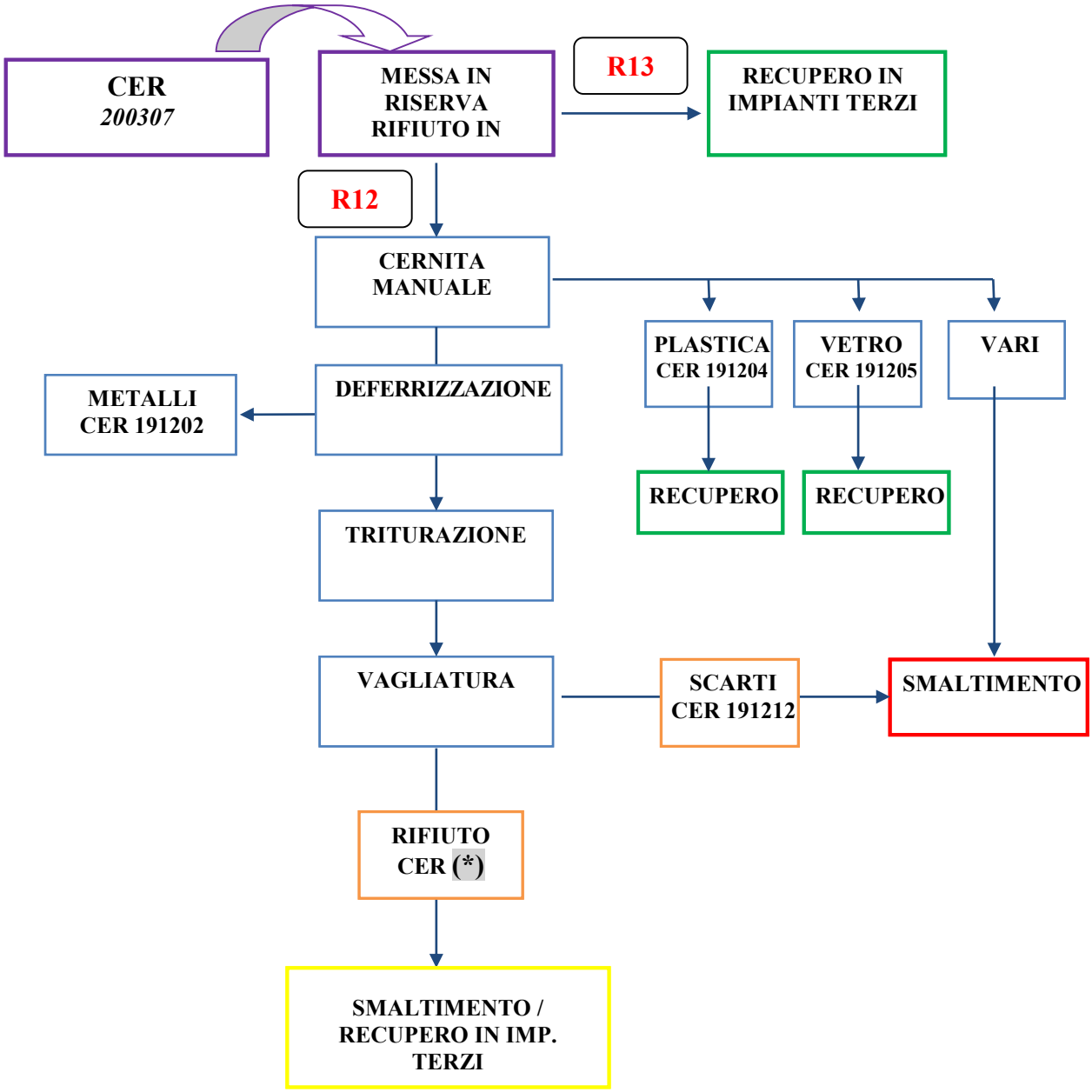

(*)analisi merceologiche specificatamente predisposte e condotte presso laboratorio autorizzato, permetteranno di individuare il destino di tale frazione di rifiuto.

SCHEMA A BLOCCHI: AREA 6 - "IMBALLAGGI E MONOMATERIALE"

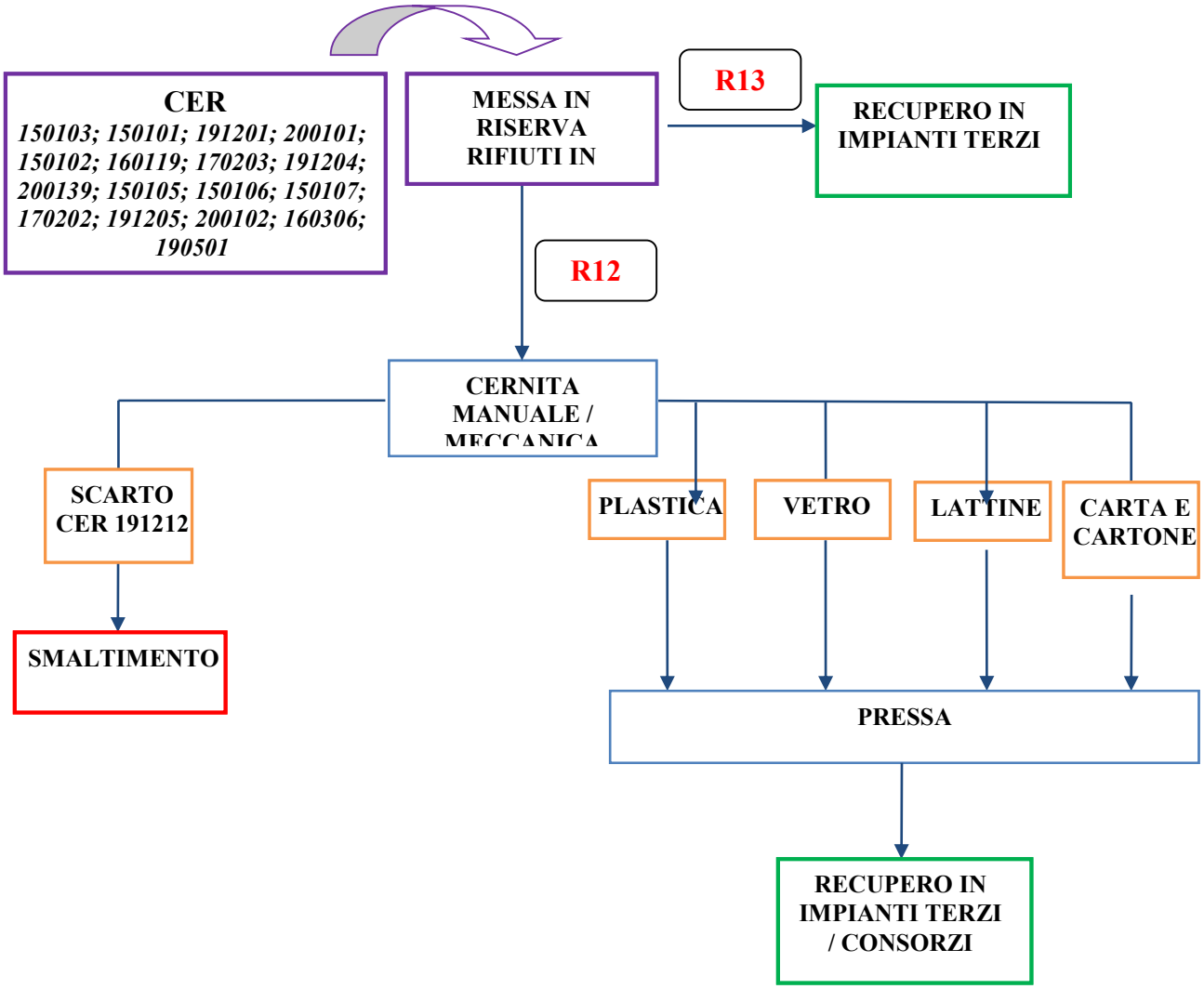

4) di **AUTORIZZARE** la Ditta ECO CONSUL surl a:
4.1 alla realizzazione e gestione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell'impianto di cui al precedente punto **2)** fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. (**R12 e R13**);
4.2 ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 31/10 l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia (giusta nota della Società Ruzzo Reti S.p.A. (TE) del 13.09.2017 prot. n. 0025845;
4.3 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;

5) di **SOSTITUIRE** l'autorizzazione regionale n. DA21/29 del 12.02.2014, fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla notifica del presente provvedimento; nelle more dell'avvio dell'esercizio nella nuova configurazione impiantistica e secondo quanto indicato ai successivi punti **13)** e **14)**; la precedente autorizzazione, per quanto applicabile, continuerà a produrre effetti anche in considerazione della validità della Polizza fideiussoria agli atti del SGR;

6) di **SOSPENDERE**, secondo quanto riportato in premessa la proposta di variante per le operazioni R3 e R5 inserite nello studio dell'impatto ambientale di cui al giudizio n. 2603 del 22.12.2015 e in particolare la linea di produzione del CDR/CSS, che sarà oggetto di un nuovo procedimento amministrativo;

7) di **PRENDERE ATTO** dell'attuale QRE, convenuto tra l'Arta Distretto Provinciale di Teramo e l'Azienda richiamato nella CdS del 14.09.2017 (di cui al prot. Arta n. 6821 del 05.11.2013), **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 2);**

8) di **STABILIRE** che per le operazioni R13, attualmente in essere, la Ditta realizzi quanto previsto dalla D.G.R. n. 1244/05 entro e non oltre il 31.12.2017, con contestuale aggiornamento del QRE da concordare con l'Arta di Teramo;

9) di **FARE PROPRIA** la dichiarazione della Ditta in sede di CdS sopra richiamata, in merito alle operazione R12, (svolte solo per le frazioni si spazzamento stradale), e **stabilire** che le fasi da attivare R12 come per le frazioni organiche e indifferenziato, saranno oggetto di una successiva comunicazione con contestuale cronoprogramma per la realizzazione degli interventi e la definizione di un nuovo QRE;

10) di **RISERVARSI** secondo quanto emerso in sede di sopralluogo da parte della ASL 4 TE del 28.09.2017 richiamato in premessa, di adottare i provvedimenti consequenziali;

11) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui ai precedenti punto **2) e 3)** sia concessa per un periodo pari ad **anni dieci (10)** alla data di notifica del presente provvedimento;

12) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

13) di **PRESCRIVERE** che la Ditta comunichi preventivamente l'inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto relativamente alla nuova configurazione impiantistica; a tale proposito si precisa che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di **mesi 12 (Dodici)** dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l'esercizio dell'impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di **mesi 36 (Trentasei)** dalla notifica dell'autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

14) di **PRESCRIVERE** che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al SGR della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:
14.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto **22);**
14.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
- L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche**;**

14.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
14.4 Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
14.5 Data di avvio dell'impianto;

15) di **DISPORRE** che entro **180 giorni (centottanta)** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

- L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

16) di **PRESCRIVERE** che la Ditta ECO CONSUL surl provveda ad inviare il certificato di collaudo dell'impianto anche al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto;

17) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

18) di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

19) di **PRESCRIVERE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

20) di **RICHIAMARE** la Ditta ECO CONSUL surl interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione ***con cadenza semestrale***, alla Provincia di Chieti ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

21) di **RICHIAMARE** la Ditta ECO CONSUL surl all'osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri" e s.m.i.;

22) di **OBBLIGARE** la Ditta ECO CONSUL surl a:
22.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
22.2 Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016.

23) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

24) di **FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – "Codice antimafia";

25) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

26) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Ancarano (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Teramo;

27) di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

28) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'Estensore
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio
Franco Gerardini
[Firmato digitalmente]